

	ALLEGATO "B" atto n. 2108 di Rep e della Raccolta n. 1798	
	STATUTO	
	ART. 1	
	(Denominazione e sede)	
	E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della	
	normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:	
	"ASSOCIAZIONE PONTI E ARCOBALENI APS ", con sede, con la forma	
	giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.	
	Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per	
	gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle APS. Nelle	
	more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il	
	requisito dell'iscrizione al Registro medesimo si intende soddisfatto da	
	parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore,	
	attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di	
	promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di	
	settore.	
	L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via	
	automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella	
	corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver	
	ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione	
	sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.	
	L'associazione ha sede legale in legale in Bellizzi (Sa), alla Via Isac Newton	
	n. 5 - 84092 (C.F. 95167760651)	
	Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma	

	l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	ART. 2	
	(Statuto)	
	L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed	
	agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle	
	relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali	
	dell'ordinamento giuridico.	
	L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello	
	statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.	
	ART. 3	
	(Efficacia dello statuto)	
	Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso	
	costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività	
	dell'associazione stessa.	
	ART. 4	
	(Interpretazione dello statuto)	
	Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri	
	dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	
	ART. 5	
	(Finalità e Attività)	
	L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di	
	interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e	
	della dignità degli associati.	
	L'associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle	

	condizioni socio-economiche.	
	Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri	
	associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati sono:	
	- interventi e prestazioni sanitarie (ex art. 5 comma 1 del D. Leg. 117/2017	
	lett. b);	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio	
	dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6	
	giugno 2001, e successive modificazioni (ex art. 5 comma 1 del D. Leg.	
	117/2017 lett. c);	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ex art. 5 comma 1 del D.	
	Leg. 117/2017 lett. h);	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
	e al contrasto della povertà educativa (ex art. 5 comma 1 D. Leg. 117/2017	
	lett.l);	
	art. 5 comma 1 del D. Leg. 117/2017 :	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge	
	8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio	
	dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6	
	giugno 2001, e successive modificazioni;	

	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e	
	successive modificazioni;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16,	
	comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
	e al contrasto della povertà educativa;	
	m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in	
	misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	

	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e	
	successive modificazioni;	
	o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di	
	promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di	
	certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
	solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore	
	operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese	
	in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a	
	promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il	
	pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore	
	e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel	
	rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere	
	ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i	
	diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del	
	lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del	
	decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa	
	sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016,	
	n. 106;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del	
	22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di	
	carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,	
	sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.	

	141, e successive modificazioni;	
	t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti	
	di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente articolo; – 3 – 2-8-2017	
	Supplemento ordinario n. 43/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale	
	- n. 179	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	
	nonviolenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei	
	diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative	
	di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della	
	legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1,	
	comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4	
	maggio 1983, n. 184;	
	y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive	
	modificazioni;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla	
	criminalità organizzata.	
	A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :	
	- erogazione di percorsi assistenziali ed educativi integrati afferenti all’area	
	sanitaria nonché all’area sociale per persone affette da disturbo anche dello	

	spettro autistico;	
	- esercizio del servizio di accoglienza semi residenziale per minori con età superiore ai 3 anni e del servizio di accoglienza residenziale in	
	COMUNITA' ALLOGGIO per minori, ai sensi del Regolamento di	
	esecuzione della legge Regionale del 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la	
	dignità e la cittadinanza sociale) approvata con delibera della Giunta	
	Regionale della Campania n. 256 del 27/7/2013 e successiva modifica	
	delibera n. 27 del 07/02/2014, pubblicata sul BURC n. 20 del 31/03/2014,	
	emanato dal Presidente della Giunta Regionale in data 07/04/2014.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo	
	settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e	
	strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con	
	apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte	
	dell'organo di amministrazione.	
	L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto	
	dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il	
	pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs.	
	117/2017.	
	L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione	
	Campania.	
	ART. 6	
	(Ammissione)	
	Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le	
	finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di	
	interesse generale.	

	Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di	
	lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del	
	numero delle associazioni di promozione sociale.	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere	
	inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla	
	costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto,	
	l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del	
	Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.	
	L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione	
	su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è	
	comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.	
	In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la	
	decisione all’interessato entro 30 giorni, motivandola.	
	L’aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della	
	successiva convocazione mediante lettera inviata al Presidente	
	dell’Associazione.	
	L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il	
	diritto di recesso.	
	Non è ammessa la categoria di associati temporanei.	
	La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.	
	ART. 7	
	(Diritti e doveri degli associati)	
	Gli associati hanno pari diritti e doveri.	

	Hanno il diritto di	
	•eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	•essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;	
	• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,	
	• esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;	
	• votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati	
	e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista	
	• denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del	
	terzo settore;	
	e il dovere di:	
	• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;	
	• versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di	
	versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente. Le	
	somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili,	
	rivalutabili, trasmissibili.	
	ART. 8	
	(Volontario e attività di volontariato)	
	L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e	
	del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di	
	lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di	
	rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di	
	lavoro retribuito con l’associazione.	
	L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo,	
	nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere	

	rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente	
	stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.	
	ART. 9	
	(Perdita della qualifica di associato)	
	La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.	
	L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta	
	all'organo amministrativo.	
	L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto,	
	può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata	
	dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni	
	dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata	
	adeguatamente all'associato.	
	L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di	
	notifica della deliberazione.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione	
	non hanno alcun diritto sulla stessa.	
	ART. 10	
	(Gli organi sociali)	
	Sono organi dell'associazione:	
	• Assemblea degli associati	
	• Organo di amministrazione	
	• Presidente	
	• Organo di controllo	
	• Organo di revisione	

	ART. 11	
	(L'assemblea)	
	L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro	
	degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove	
	prevista. E' l'organo sovrano.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro	
	associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di	
	convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di	
	tre associati.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza,	
	dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti	
	all'assemblea stessa.	
	E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o	
	da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione,	
	l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda	
	convocazione.	
	Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail	
	spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o	
	mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli	
	associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente	
	e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.	

	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella	
	convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.	
	E' ordinaria in tutti gli altri casi.	
	ART.12	
	(Compiti dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	• determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;	
	• approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;	
	• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti;	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	• delibera sull'esclusione degli associati;	
	• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o	
	dallo statuto alla sua competenza.	
	ART. 13	
	(Assemblea ordinaria)	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con	
	la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per	
	delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati	

	presenti, in proprio o in delega.	
	L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.	
	E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,	
	purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano	
	la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.	
	ART. 14	
	(Assemblea straordinaria)	
	L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la	
	presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza	
	dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la	
	devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli	
	associati.	
	ART. 15	
	(Organo di amministrazione)	
	L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione	
	delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde	
	direttamente e dalla quale può essere revocato.	
	L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre membri	
	eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.	
	Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per	
	nel rispetto di legge.	
	L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la	
	maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre	
	membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le	

	deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.	
	Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli	
	amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.	
	L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di	
	pertinenza esclusiva dell'assemblea.	
	In particolare, tra gli altri compiti:	
	• amministra l'associazione,	
	• attua le deliberazioni dell'assemblea,	
	• predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li	
	sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti	
	previsti dalla legge,	
	• predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la	
	programmazione economica dell'esercizio,	
	• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,	
	• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,	
	• è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,	
	• disciplina l'ammissione degli associati,	
	• accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.	
	Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le	
	limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel	
	Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne	
	erano a conoscenza.	
	Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di	
	amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri	

	componenti dell'organo di amministrazione.	
	ART. 16	
	(Il Presidente)	
	Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti,	
	rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	
	Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per	
	scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca	
	decisa dall'assemblea.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca	
	l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di	
	amministrazione.	
	Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di	
	amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle	
	direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito	
	all'attività compiuta.	
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione	
	ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 17	
	(Organo di controllo)	
	L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi	
	previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.	
	L'organo di controllo:	
	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione;	

	• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento	
	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 18	
	(Organo di Revisione legale dei conti)	
	E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.	
	Art. 19	
	(Libri sociali)	
	L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;	

	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di	
	amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti	
	a cura dell'organo a cui si riferiscono;	
	d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.	
	Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa,	
	hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale	
	dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo	
	competente.	
	ART. 20	
	(Risorse economiche)	
	Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:	
	• quote associative;	
	• contributi pubblici e privati;	
	• donazioni e lasciti testamentari;	
	• rendite patrimoniali;	
	• attività di raccolta fondi;	
	• rimborsi da convenzioni;	
	• proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche	
	attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,	
	artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque	
	finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino	
	all'operatività del Runts.	
	• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 21	
	(Diritti degli associati al patrimonio sociale)	

	L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di	
	esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione	
	ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà	
	degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a	
	quelli prescritti.	
	I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti	
	salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e	
	sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili,	
	né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in	
	caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto	
	farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di	
	versamento al patrimonio sociale.	
	Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non	
	crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non	
	possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per	
	successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.	
	ART. 22	
	(I beni)	
	I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni	
	mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati	
	dall'associazione, e sono ad essa intestati.	
	I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono	
	collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è	
	depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli	
	associati.	

	ART. 23	
	(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai	
	sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare	
	il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.	
	ART. 24	
	(Bilancio)	
	Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo	
	gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.	
	117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in	
	maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario	
	dell'associazione.	
	Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato	
	dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si	
	riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del	
	terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.	
	ART. 25	
	(Bilancio sociale)	
	E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 26	
	(Convenzioni)	
	Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le	

	Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017	
	sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le	
	modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione,	
	quale suo legale rappresentante.	
	Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede	
	dell'associazione.	
	ART. 27	
	(Personale retribuito)	
	L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito	
	nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.	
	I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla	
	legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.	
	ART. 28	
	(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)	
	Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati	
	per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi	
	dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 29	
	(Responsabilità dell'associazione)	
	Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione,	
	i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni	
	assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno	
	agito in nome e per conto dell'associazione.	
	ART. 30	
	(Assicurazione dell'associazione)	

	L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti	
	da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.	
	ART. 31	
	(Devoluzione del patrimonio)	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva	
	diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore,	
	secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 32	
	(Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)	
	L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa	
	delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla	
	liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.	
	In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il	
	patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale	
	del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e	
	salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo	
	settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del	
	suddetto Ufficio.	
	ART. 33	
	(Disposizioni finali)	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle	
	normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento	
	giuridico.	
	ART. 34	
	(Norma transitoria)	

	1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del	
	terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina,	
	trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.	
	2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza	
	con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art.	
	5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e	
	trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs.	
	117/17.	
	3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via	
	automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella	
	corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver	
	ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.	
	4. Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all’Anagrafe	
	delle Onlus:	
	Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20),	
	incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver	
	ottenuto l’iscrizione al Runts.	
	Finché l’associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni	
	di promozione sociale e all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire	
	esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:	
	- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del	
	D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;	
	- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché	
	fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano	

[illegible]